

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

P.I. N. 1 DEL COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

Committente:

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA, via Chiesa n. 1 – 32020 La Valle Agordina (BL)

Tecnico incaricato:

*Dottore forestale Giovanni Carazzai
Via Giare 4, 32032 Feltre (BL)
E-MAIL giocaraz@yahoo.it
PEC: g.carazzai@epap.conafpec.it
Tel. cell. 3408742083
P. IVA 00993130251
C.F. CRZGNN76L12D530H*

Timbro professionale:

Elaborato:

RELAZIONE TECNICA PER LA DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (Allegato E)

Applicazione della DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE
Guida metodologica DGR n. 2299 del 09.12.2014

Elaborato:

12

Data:

Novembre 2016

INDICE

1	PREMESSA	2
1.1	<i>ASPETTI NORMATIVI.....</i>	2
1.2	<i>ASPETTI VALUTATIVI.....</i>	2
2	DESCRIZIONE DEL P.I.....	4
2.1.1	Documento del Sindaco.....	4
2.2	<i>LOCALIZZAZIONE RISPETTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000.....</i>	6
2.2.1	Definizione dei siti della rete Natura 2000 prossimi all'ambito di Piano.....	6
2.2.2	Definizione dell'area di valutazione degli effetti	7
3	INDIVIDUAZIONE DELLA NON APPLICABILITÀ DELLA D.G.R. 2299/149	
3.1	<i>APPLICABILITÀ DELLA D.G.R. 2299/14.....</i>	9
3.1.1	Presenza di effetti aggiuntivi	9
3.1.2	Significatività degli effetti aggiuntivi rispetto agli elementi.....	9
3.2	<i>GIUDIZIO FINALE</i>	9
	ALLEGATO E ALLA D.G.R. N. 2299 DEL 09 DICEMBRE 2014.....	10

1 PREMESSA

1.1 ASPETTI NORMATIVI

La D.G.R. 2299/2014 del 09 dicembre 2014 *"Nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"* definisce la valutazione di incidenza come *"una procedura che individua e valuta gli effetti che ogni piano, progetto o intervento può avere, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti medesimi"*.

Tale D.G.R. definisce le varie fasi in cui è suddivisa la procedura, con definizione dei contenuti dello Studio di Incidenza (Screening e/o Valutazione Appropriata), dell'eventuale Programma di Monitoraggio e con l'individuazione dei punti di esclusione del campo di applicazione della D.G.R. stessa.

In particolare, al paragrafo 2.2 *"Piani progetti e interventi per i quali non è necessaria la procedura di valutazione di incidenza"*, in merito a quest'ultimo aspetto, la già citata D.G.R. indica in otto punti, le condizioni rispetto alle quali non è necessario procedere con la valutazione di incidenza, evidenziando al termine dell'elenco che *"in aggiunta a quanto sopra indicato, ai sensi del summenzionato art. 6 (3), della Direttiva 92/43/Cee, la valutazione di incidenza non è necessaria per i piani, i progetti e gli interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000"*.

Tra gli allegati della D.G.R. 2299/14, si evidenzia l'allegato *"E – Modello per la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza"*, con il quale è possibile dichiarare che *"non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell'Allegato A, paragrafo 2.2"*; l'allegato prevede che la dichiarazione venga supportata da una relazione tecnica esplicativa, che individui i motivi di non necessità di applicazione della procedura.

La presente relazione ha pertanto lo scopo di accompagnare l'allegato E alla D.G.R. 2299/14 per definire l'assenza di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000 e sugli elementi di interesse comunitario (habitat e specie).

1.2 ASPETTI VALUTATIVI

La D.G.R. 2299/14 nelle premesse individua chiaramente il campo di applicazione della valutazione di incidenza, definendo che *"la procedura per la valutazione di incidenza si applica esclusivamente con riferimento agli obiettivi di conservazione tutelati nei siti della rete Natura 2000: i corridoi ecologici, le cavità naturali e il territorio regionale all'esterno di tali siti sono considerati unicamente in relazione alle popolazioni di specie di interesse comunitario che siano significative per la coerenza complessiva dei siti della rete Natura 2000 e sulla base degli appositi monitoraggi che ne permettono l'identificazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 92/43/Cee"*.

In sostanza se gli effetti di un piano, progetto o intervento ricadono all'esterno di un sito della rete Natura 2000 e se tali effetti non sono significativamente e negativamente interessanti specie di interesse comunitario a livello di popolazione, il piano, progetto o intervento è da ritenersi escluso dal campo di applicazione della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi della D.G.R. 2299/14.

In generale si afferma che, sulla base della normativa in vigore, l'accertamento della significatività degli effetti derivanti dalla realizzazione di progetti, piani o interventi sugli habitat e sulle specie vulnerabili, deve essere realizzata attraverso la verifica della variazione dello grado di conservazione che gli stessi elementi vulnerabili (presi singolarmente o per gruppi caratterizzati da una ecologia affine) potrebbero subire a seguito della percezione degli effetti.

In particolare si ricorda che ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (art. 1, lettera i), per "grado di conservazione" di una specie si intende *"l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2"*.

Per quanto detto, per l'individuazione dell'effettiva applicabilità della D.G.R. 2299/14 risulta

necessario che la realizzazione del piano, progetto o intervento presenti le seguenti caratteristiche:

- Produca effetti aggiuntivi rispetto a quelli già presenti nell'ambito di indagine;
- Gli effetti aggiuntivi devono essere significativi e negativi in rapporto al grado di conservazione attuale riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).

Ai sensi della vigente normativa, lo stato di conservazione di un habitat o di una specie è definito come segue:

- Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulla specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio regionale.
- Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche.

L'accertamento dell'impossibilità che gli effetti prodotti dal piano, progetto o intervento in esame possa comportare una variazione del grado di conservazione attuale di habitat e specie di interesse comunitario è l'obiettivo della presente relazione.

2 DESCRIZIONE DEL P.I.

Si traggono le indicazioni riportate nella presente sezione dalla relazione programmatica allegata al Piano degli Interventi, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti.

Con l'esecutività della pubblicazione sul B.U.R. n. 36 del 10/4/2015 della ratifica da parte della Provincia di Belluno dell'approvazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) "Conca Agordina" dei Comuni di Gosaldo, La Valle Agordina e Rivamonte Agordino, il P.R.G. vigente di La Valle Agordina è diventato, per le parti compatibili con il P.A.T.I., Piano degli Interventi. In sede di emissione dei pareri relativi all'approvazione del P.A.T.I. "Conca Agordina", la Regione Veneto ha stabilito che gli azzonamenti del vigente P.R.G. "prima dell'adozione della prima variante al Piano degli Interventi (P.I.)" debbano essere riportati su base Carta Tecnica Regionale Numerica (C.T.R.N.) secondo le vigenti specifiche.

Il P.R.G. del Comune di La Valle Agordina è infatti redatto su base catastale, solo in parte su base C.T.R.N. non numerica, e solo in minima parte (area del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi) su C.T.R.N. numerica. Poiché l'operazione di modifica e trasposizione della base cartografica, nella quale sono insiti adeguamenti e modifiche pur minimi di azzonamenti ed infrastrutture, è da sempre considerata oggetto di variante (vedasi l'art. 50 c. 4 lett. i) della l.r. 61/1985), si ritiene che la prescrizione regionale vada letta nel senso che la prima variante al P.I. debba essere redatta su C.T.R.N., recependo il P.R.G. divenuto primo P.I., introducendo eventualmente i nuovi interventi di variante che si intendono proporre. Il P.I. n.1 del Comune di La Valle A. è pertanto finalizzato prioritariamente a questa operazione attraverso la riproposizione del P.R.G. (primo P.I.) sulla nuova base cartografica numerica della Carta Tecnica Regionale. In tale occasione, con riferimento all'art. 44 c.1 delle Norme Tecniche del P.A.T.I., nella cartografia di P.I. vengono inoltre evidenziati con apposita simbologia gli azzonamenti interessati dalla salvaguardia del P.A.T.I. stesso. Quest'operazione di riassetto cartografico è ritenuta necessaria e prioritaria in quanto obbligata al fine della redazione di qualsiasi intervento di P.I., ed è pertanto a tal fine che l'Amministrazione ha inteso accelerare i relativi tempi di redazione al fine di poter contare su un impianto di base adeguato a qualsiasi intervento si renda opportuno o necessario. La redazione della variante di P.I. che riceverà completamente le disposizioni del P.A.T.I. e ne utilizzerà le nuove possibilità e modalità di intervento verrà pertanto segmentata in due fasi:

- l'una, quella riferita al presente P.I. n.1, più immediata ed urgente relativa:

a) alla citata trasformazione cartografica;

b) ad una serie di interventi puntuali emersi a seguito dell'emissione di un apposito bando;

c) al recepimento delle richieste ammissibili pervenute in relazione all'avviso pubblico (prot. 5111 dell'1/12/2015) emesso ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4/2015 in riferimento alle cosiddette "Varianti Verdi per la riclassificazione di aree edificabili" per la richiesta da parte dei privati di riclassificazione di aree edificabili affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili;

- la seconda, complementare, che adeguerà il P.I. alle rimanenti direttive e prescrizioni previste dal P.A.T.I., e che consentirà altresì di utilizzare i nuovi ed ampi spazi di discrezionalità concessi dalla l.r. 11/2004 all'autonomia comunale. In tale fase verranno inoltre operati interventi di modifica/adattamento della cartografia di Piano su base C.T.R.N. al fine di minimizzare la possibilità di errori ed interpretazioni rispetto alla base cartografica catastale.

2.1.1 Documento del Sindaco

La l.r. 11/2004 prevede, all'art. 18 c.1, che l'adozione di successivi P.I. (Piani degli Interventi) sia subordinata alla redazione di un documento programmatico, comunemente denominato "Documento del Sindaco" nel quale "sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi" e che tale documento sia illustrato presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale; naturalmente gli interventi previsti dovranno essere compatibili con la normativa del P.A.T.I. e rispettarne i relativi principi di sostenibilità. Tale procedura è tesa a favorire la conoscenza e la partecipazione alle iniziative dell'Amministrazione garantendo a tutti i cittadini e portatori di interesse (enti pubblici, associazioni economiche,

associazioni sociali e private) la possibilità di intervenire nel processo di pianificazione. Per quanto concerne il presente P.I. n.1 il Documento del Sindaco è stato adottato con Del. C.C. n.2 dell'1/2016, alla quale è seguita la pubblicazione dell'avviso pubblico (prot. 1142 del 18/3/2016). Il Documento del Sindaco evidenziava i diversi interventi potenzialmente interessati dal nuovo P.I., sottolineando comunque:

- la necessità di provvedere all'informatizzazione del P.I.;
- la priorità per gli interventi relativi alla "prima casa" di abitazione;
- la possibilità che il P.I. potesse essere attivato per stralci;
- il limite delle nuove cubature ammissibili.

L'avviso ha avuto un riscontro di n. 15 segnalazioni da parte privata. Per quanto concerne l'avviso pubblico relativo alle "varianti verdi" sono state prese in considerazione n. 5 segnalazioni. Parte essenziale del P.I. n.1 è pertanto costituita dalla trasposizione del P.R.G., oggi primo P.I., sulla nuova base cartografica C.T.R.N. e su un testo normativo unico; tale operazione ha comportato l'aggiornamento dei precedenti elaborati cartografici e normativi del P.R.G. con aggiornamento ai disposti approvativi della variante 2005 ed alla connessa sentenza T.A.R.. La trasposizione cartografica su base C.T.R.N. è avvenuta nel rispetto e secondo le disposizioni di cui agli Atti di Indirizzo della l.r. 11/2004.

In sintesi, i nuovi interventi previsti nel P.I. n.1 sono suddivisi in (cfr. cartografia allegata per individuazione cartografica dei singoli interventi) :

- - interventi di nuova edificazione.;
- - interventi con prescrizioni puntuali;
- - interventi di riclassificazione (varianti verdi);
- - interventi normativi ed altri.

Va rilevato inoltre che:

- in questo P.I. n.1 sono stati valutati, per la nuova edificazione, prioritariamente gli interventi connessi all'edificabilità di "prima casa", come previsto dalla normativa P.A.T.I.; fattispecie diverse potranno essere riprese in sede di redazione del P.I. integrale;
- negli interventi puntuali, ove si fa riferimento alla deroga dalle distanze minime di cui all'art. 8 della l.r. 4/2015, gli ambiti individuati per l'applicazione fanno riferimento all'intervento in oggetto ed agli edifici adiacenti.

In fine, come contenuto nella Relazione Programmatica ai paragrafi 7.6 e 7.7, con *"...riferimento alla V.A.S. gli interventi di variante sono conformi al P.A.T.I. e quindi già valutati in sede di approvazione dello stesso". "Per tale motivo, data la tipologia degli interventi di variante, e di quanto specificato al precedente punto, essa è accompagnata da una dichiarazione di non necessità di avvio della procedura di valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. 2299/2014".*

2.2 LOCALIZZAZIONE RISPETTO AI SITI DELLA RETE NATURA 2000

2.2.1 Definizione dei siti della rete Natura 2000 prossimi all'ambito di Piano

I siti della rete Natura 2000 presenti nel territorio comunale interessato dalle previsioni di Piano sono (cfr. figura 1 sotto riportata):

- SIC/ZPS codice IT3230083 "Dolomiti Feltrine e Bellunesi".
- SIC/ZPS codice IT3230084 "Civetta-Cime di San Sebastiano".




Figura 1: localizzazione dei siti della rete Natura 2000 nel territorio del Comune di La Valle Agordina

2.2.2 Definizione dell'area di valutazione degli effetti

Nella cartografia che segue si riporta la localizzazione di ogni singolo intervento (cartografabile) previsto nel Piano in relazione all'ubicazione dei siti della rete Natura 2000 più prossimi. L'area di valutazione è circoscritta all'effettiva superficie interessata dal singolo intervento; tale area è stata definita sulla base dell'ubicazione di ogni intervento (comunque sempre notevolmente esterna alle aree della rete Natura 2000) e considerato come si tratti in tutti i casi di interventi effettuati entro ambiti urbani di interventi peraltro già previsti dal P.A.T.I. (cfr. schede tecniche per ogni intervento allegate alla Relazione Programmatica), e quindi già valutati in sede di Valutazione Ambientale Strategica con esito favorevole.

Ad ogni modo le aree direttamente interessate dalle proposte Piano comprendono superfici prative in prossimità di aree abitate, aree adiacenti a fabbricati residenziali o ricadenti in zone urbanizzate – centro di La Valle Agordina, situate sempre all'esterno delle aree SIC e ZPS presenti in questo comune. Non sono presenti inoltre all'interno delle aree di indagine ambienti caratterizzati dalla presenza significativa ed unica di elementi di interesse comunitario (ad esempio aree localizzate e di estensione limitata, che ospitano popolazioni di specie di importanza biogeografica).

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA (BL)
PIANO DEGLI INTERVENTI NR. 1
**COROGRAFIA DI DETTAGLIO CON
LIMITE AREE RETE NATURA 2000**



3 INDIVIDUAZIONE DELLA NON APPLICABILITÀ DELLA D.G.R. 2299/14

3.1 APPLICABILITÀ DELLA D.G.R. 2299/14

In relazione agli obiettivi della presente relazione, per quanto evidenziato al paragrafo 1.2, la non applicabilità della procedura di valutazione di incidenza si produce quando:

- sia verificata l'assenza di effetti aggiuntivi, derivanti dalla realizzazione del piano, progetto o intervento;
- sia accertata la palese non significatività di eventuali effetti aggiuntivi (considerata anche in relazione ad aspetti sinergici e cumulativi), in quanto non valutabili come aggiunta quantitativa, o non influenti sotto il profilo qualitativo.

Qualora si accertasse un effetto aggiuntivo non specificamente riconducibile ad una palese non significatività rispetto allo stato attuale, dovrà esserne valutata l'effettiva significatività: tale aspetto comporterà pertanto l'esclusione del piano, progetto o intervento dalla fattispecie prevista dalla D.G.R. 2299/14 allegato A, punto 2.2, per entrare a tutti gli effetti nell'ambito dello studio di incidenza, previsto al paragrafo 2.1 della stessa D.G.R.

3.1.1 Presenza di effetti aggiuntivi

Rispetto alla situazione attuale la realizzazione degli interventi connessi alle proposte di Piano in esame produrrà nella fase di cantiere disturbo da rumori legati alla realizzazione delle opere, presenza antropica, produzione di polveri, ecc.. Tuttavia gli effetti aggiuntivi previsti sono già stati esaminati in sede della Valutazione di incidenza del P.A.T.I. e ritenuti non significativi e negativi in rapporto al grado di conservazione attuale riferito ai siti della rete Natura 2000 e/o agli elementi chiave di interesse comunitario (habitat e specie).

3.1.2 Significatività degli effetti aggiuntivi rispetto agli elementi

Per quanto indicato al paragrafo precedente non risulta necessaria la verifica della palese non significatività di effetti aggiuntivi.

3.2 GIUDIZIO FINALE

Viste le considerazioni di cui ai punti precedenti, il Piano degli Interventi del Comune di La Valle Agordina in esame, non comporta effetti aggiuntivi sull'ambiente e pertanto non può modificare l'attuale grado di conservazione degli elementi di interesse comunitario tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Giovanni Carazzai

dottore forestale

ALLEGATO E alla D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014

Dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza

Il sottoscritto Giovanni Carazzai nato a Feltre (BL) il 12 luglio 1976 e residente in via San Bartolomeo, 5 frazione Lamem del Comune di Feltre 32032 (BL) - tel. 340.8742083 e-mail: giocaraz@yahoo.it PEC: g.carazzai@epap.conafpec.it - in qualità di tecnico incaricato di valutare la non necessità della Valutazione di Incidenza dell'intervento in questione con la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente la rete ecologica dei siti Natura 2000 per il "P.I. N. 1 DEL COMUNE DI LA VALLE AGORDINA",

DICHIARA

che per l'istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di Valutazione di Incidenza prevista dell'Allegato A, punto 6 del paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 nel quale si evidenzia come la valutazione di incidenza non è necessaria al ricorrere della seguente condizione "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per al valutazione di incidenza*".

Alla presente di allega relazione tecnica dal titolo: P.I. N. 1 DEL COMUNE DI LA VALLE AGORDINA.

FELTRE, 14.11.2016

II DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale
Giovanni Carazzai

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 2299 del 09 dicembre 2014 (Allegato G), il sottoscritto Giovanni Carazzai nato a Feltre (BL) il 12 luglio 1976 con residenza in via San Bartolomeo n. 5 - frazione Lamén - nel Comune di Feltre (BL) e studio in via Giare n. 4 nel Comune di Feltre (BL) - tel. 3408742083 e-mail: giocaraz@yahoo.it PEC: g.carazzai@epap.conafpec.it - in qualità di tecnico incaricato della redazione della relazione di incidenza ambientale (*screening*) per il "P.I. N. 1 DEL COMUNE DI LA VALLE AGORDINA",

DICHIARA

- di appartenere all'Ordine professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Belluno iscritto al numero 149;
- di essere in possesso del titolo di studio di Dottore forestale e ambientale rilasciato dall'Università degli Studi di Padova il nel febbraio 2002.

E ALTRESÌ

di essere in possesso di effettive competenze per la valutazione del grado di conservazione di habitat e specie, obiettivi di conservazione dei siti della rete Natura 2000, oggetto del presente studio per valutazione di incidenza e per la valutazione degli effetti causati su tali elementi dal piano, dalla variante, dal progetto o dall'intervento in esame.

FELTRE, 14.11.2016

II DICHIARANTE
Dottore Forestale e ambientale
Giovanni Carazzai

Informativa sull'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il rilascio di dichiarazioni false o mendaci è punito ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente documento, anche ove non esplicitamente indicato, sono rese ai sensi, e producono gli effetti degli art. 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 ss.mm.ii., la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento d'identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure mezzo posta.

FELTRE, 14.11.2016

Il DICHIARANTE

Dottore Forestale e ambientale
Giovanni Carazzai

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

I dati da Lei forniti saranno trattati - con modalità cartacee e informatizzate – per l'archiviazione delle istanze presentate nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e non costituiranno oggetto di comunicazione o di diffusione. I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. Il Titolare del trattamento è:, con sede in, Via n., CAP Il Responsabile del trattamento è:, con sede in, Via n., CAP

Le competono tutti i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà quindi chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.


FELTRE, 14.11.2016

II DICHIARANTE
Dottore Forestale e ambientale
Giovanni Carazzai

Documento di identità del dichiarante



Cognome	CARAZZAI
Nome	GIOVANNI
nato il	12/07/1976
(atto n. 424 l. s. A)	
a	FELTRE (BL)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	FELTRE (BL)
Via	VIA SAN BARTOLOMEO, 5
Stato civile	LIBERO PROFESSIONISTA
Professione	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
	m. 1,75
Statura	CASTANI
Capelli	VERDI
Occhi	
Segni particolari	

	
Firma del titolare	<i>G. Carazzai</i>
FELTRE	11/08/2011
IL SINDACO	
Impronta del dito indice sinistro	d'ordine del sindaco
dir. se il funzionario incaricato	dir. c. 5.16 Anna Tranquillin
